

N. 266/2015 Ruolo Generale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE IV - CONTROVERSIE DEL LAVORO

Sent. nr. 322/2015
del 28 dicembre 2015
decisa il 23 ottobre 2015
R.G. Lav 266/15
Cron. 331/2015
Oggetto: PREVIDENZA

La Corte, composta da
Dott. Alvaro Vigotti – Presidente
Dott.ssa Alessandra Scarzella – Consigliere
Dott.ssa Paola Ponassi – Consigliere rel.
nella pubblica udienza del 23 ottobre 2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull'appello proposto da:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6R, presso l'Ufficio legale della sua sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Lolli (c.f. LLLCNZ58H41H822L; pec: avv.cinzia.lolli@postacert.inps.gov), per procura generale alle liti del 23.12.2011 a rogito del Dott. Castellini, Notaio in Roma, Rep. 77778

appellante

CONTRO

Acciai Enrico (c.f. CCANRC72P23A390B), rappresentato difeso dall'Avv. Paolo Scapazzoni (c.f. SCPPLA72H04E463D; pec: paolo.scapazzoni@pecstudio.it) ed elettivamente domiciliato presso e nello Studio dell'Avv. Marco Saviotti (c.f. SVTMRC71A16D969V) sito in Genova, Via Fiasella 6/19

appellato

S.C.C.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Alberto Fuochi, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria 6R, presso l'Ufficio legale della sede provinciale Inps

intervenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'Inps, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a.:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata

- in via principale, rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto e per l’effetto dichiarare la legittimità dell’iscrizione del Sig. Acciai nella Gestione Separata Inps di cui all’art. 2 comma 26 L. 335 del 1995 con conferma del conseguente obbligo contributivo;
- ritenere e dichiarare l’improponibilità della domanda di riduzione delle somme aggiuntive;
- con vittoria di spese.”

Per Acciai Enrico:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,

in tesi: rigettare l’appello e la domanda avversaria con vittoria di spese di lite anche per il presente grado di giudizio.

In ipotesi: subordinatamente all’accoglimento del primo motivo di appello, si intendono ripresentare tutte le domande già presentate in primo grado e ritenute assorbite ed in particolare di

- accertare e dichiarare l’illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva, eventualmente, essere fatto valere;

nonché in via ulteriormente gradata di cui al ricorso di prime cure, di

- annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero, in ulteriore subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge.

In ogni caso:

con vittoria di spese e le competenze di lite oltre accessori di legge anche per il procedimento di appello.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro, Acciai Enrico lamentava di essere stato iscritto d’ufficio nella gestione separata Inps di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995 in relazione all’attività svolta quale ingegnere libero professionista, e di avere, per l’effetto, ricevuto dall’Inps un’intimazione (portante data 4 giugno 2013) a pagare la somma di € 5.475,65 per omesso versamento di contributi dell’anno 2007 e conseguenti sanzioni.



Secondo il ricorrente la pretesa contributiva dell'Inps doveva ritenersi infondata in quanto nel periodo di riferimento egli era dipendente della società MICS s.r.l. ed era, dunque, iscritto alla gestione Inps dei lavoratori dipendenti; quanto all'attività di ingegnere, egli l'aveva svolta in modo non prevalente ed aveva, comunque, versato all'Inarcassa la contribuzione dovuta. Il ricorrente affermava poi che l'eventuale credito Inps era prescritto, essendo interamente decorso il termine quinquennale. Chiedeva dunque al giudice adito di accertare e dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità, infondatezza della pretesa contributiva di cui alla nota Inps del 4 giugno 2013, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o successivo, e dichiarare altresì non dovuta la contribuzione pretesa dall'Inps per l'anno 2007, con contestuale ordine di cancellazione dell'iscrizione d'ufficio di esso ricorrente alla gestione separata Inps. In via subordinata, chiedeva dichiararsi l'intervenuta prescrizione ed, in via ulteriormente subordinata, annullarsi le sanzioni applicate ovvero ridursi l'ammontare delle stesse.

L'Inps si costituiva in giudizio, in proprio e quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., sollecitando il rigetto del ricorso. Affermava infatti che il ricorrente era stato iscritto presso la gestione Inps dei lavoratori dipendenti nei periodi 1990-1991 e 2000-2010 ed era stato iscritto presso Inarcassa, quale libero professionista, dal 2010 al 2014. Nell'anno per cui è causa (2007), egli aveva prodotto redditi da attività professionale pari a € 24.414,00 e relativamente agli stessi non aveva versato contribuzione pensionistica presso alcuna gestione previdenziale. Secondo l'Inps non poteva attribuirsi rilievo all'eventuale versamento contributo integrativo di cui all'art. 10 della legge 6/1981 giacché questo prescindeva dall'esistenza di una posizione assicurativa presso Inarcassa; si trattava inoltre di contribuzione di cui esso Istituto non aveva contezza. L'Inps contestava inoltre che potesse ravvisarsi un'ipotesi vietata di doppia contribuzione; richiamava, al riguardo, la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 3240/2010 affermativa del principio che lo svolgimento contestuale di una pluralità di attività lavorative comporta l'obbligo di iscrizione alle varie gestioni previdenziali previste per ciascuna attività, salvo espressa deroga prevista dalla legge. La mera iscrizione del libero professionista ad un albo, in mancanza di una posizione assicurativa presso la relativa cassa professionale, non valeva dunque ad esonerarlo dall'obbligo di pagamento della contribuzione. Quanto all'eccezione di prescrizione, l'Inps la riteneva infondata rilevando che, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n.

241/1997, *"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrare da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"*. Nel caso in esame, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007 era stata presentata il 26 settembre 2008, cosicché la prescrizione era stata interrotta dalla missiva Inps del 4 giugno 2013.

Il Tribunale con sentenza n. 104/2015 accoglieva il ricorso e condannava l'Inps alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente. In motivazione osservava che ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 335/1995 (nella parte che qui interessa) sono tenuti ad iscriversi nella Gestione separata Inps coloro che *"esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo"*. L'art. 21 della legge 6/1981 prevede inoltre che l'iscrizione a Inarcassa *"è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità"* (1° comma), a meno che costoro siano *"iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata"* (5° comma); in tal caso sono esonerati dall'iscrizione ad Inarcassa, avendo unicamente l'obbligo di pagare il contributo obbligatorio previsto dall'art. 10 della medesima legge. Il ricorrente rientrava in tale ipotesi, essendo dipendente di un'azienda privata (iscritto, come tale, nella Gestione Inps dei lavoratori dipendenti) e svolgendo, inoltre, un'attività professionale per cui doveva essere iscritto al relativo Ordine; attività in relazione alla quale versava ad Inarcassa il contributo obbligatorio. Secondo il giudicante la norma di cui all'art. 21 della legge 6/1981 era espressione di un principio generale, ribadito dalla S.C. con la sentenza a SS.UU. n. 3240/2010: il divieto di essere iscritti contemporaneamente in due gestioni previdenziali. Rilevava inoltre che l'Inps non aveva né dedotto né provato che l'attività libero professionale del ricorrente fosse prevalente. Il Tribunale esaminava poi l'art. 1 del decreto legislativo n. 103/1996, rilevandone l'ambiguità letterale laddove esso sembra trasformare la Gestione separata da forma di previdenza residuale a gestione generale. Ricordava peraltro che con l'art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, il legislatore ha statuito che l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, *"si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di*



lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11". In forza di tale norma di interpretazione autentica, avente portata retroattiva, poteva, secondo il Tribunale, escludersi che il ricorrente fosse tenuto all'iscrizione nella Gestione separata, risultando infatti soddisfatti entrambi i requisiti, peraltro alternativi e non cumulativi, ivi previsti: lo svolgimento di attività per cui è richiesta l'iscrizione in un apposito albo o ordine professionale e il versamento di contribuzione presso Inarcassa. Il decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, aveva fatto salva la irripetibilità dei contributi già versati alla Gestione separata alla data della sua entrata in vigore, cioè dei contributi versati sino al 5 luglio 2011; nella fattispecie, però, il ricorrente non aveva effettuato alcun pagamento, cosicché doveva trovare accoglimento anche la domanda di non debenza del versamento contributivo, ancorché riferita a periodi antecedenti al 6 luglio 2011.

Avverso la sentenza proponeva appello l'Inps, che la censurava sulla base di un unico, articolato motivo. Secondo l'appellante il giudice di primo grado aveva errato nel non ritenere applicabile, in quanto implicitamente abrogato, l'art. 6 del decreto ministeriale n. 281/1996 (disciplinante modalità e termini per il versamento contributivo alla Gestione separata), a norma del quale *"non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria"*. Nella fattispecie, doveva rilevarsi che Acciai non aveva versato, relativamente ai redditi da attività professionale conseguiti nell'anno 2007, alcuna contribuzione pensionistica; infatti l'iscrizione all'Albo professionale degli ingegneri non comporta, di per sé, l'obbligo del versamento dei contributi presso la relativa Cassa Professionale. Inoltre il Tribunale non aveva considerato che il versamento del contributo integrativo di cui all'art. 10 della legge 6/1981 non è calcolato sul reddito prodotto ai fini delle imposte dirette ma sul volume di affari utile ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, e non dà diritto a prestazioni pensionistiche. Conclusivamente, secondo l'Istituto, il versamento del contributo obbligatorio a Inarcassa non vale ad esonerare il professionista dall'iscrizione nella Gestione separata e al versamento della relativa contribuzione. L'Inps ribadiva poi le proprie argomentazioni in ordine all'infondatezza delle ulteriori eccezioni e domande

formulate dal ricorrente, non esaminate dal giudice di primo grado in quanto assorbite.

Costituitosi in giudizio, Acciai Enrico eccepiva preliminarmente che l'appello era stato proposto dall'Inps in proprio, e non anche nella qualità di mandatario di S.C.C.I. s.p.a.; società, quest'ultima, cui non risultava che l'Inps avesse notificato il ricorso in appello, sussistendo dunque un vizio del contraddittorio rilevabile d'ufficio. Nel merito, sollecitava il rigetto del gravame ovvero, in subordine, l'accoglimento delle domande formulate in via subordinata. L'appellato affermava che l'Inps, nel proporre il gravame, aveva ribadito le argomentazioni già formulate nel giudizio di primo grado, senza però controdedurre rispetto all'articolata motivazione posta a base della sentenza. In particolare, il Tribunale aveva evidenziato come la Gestione separata costituita presso l'Inps fosse sorta per dare copertura previdenziale alle attività professionali che ne erano prive e che non presupponevano l'iscrizione ad un albo. Aveva poi rilevato che il legislatore, conformemente con tale *ratio*, aveva introdotto la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 18, comma 12, del decreto legge 98/2011. Il giudice di primo grado aveva correttamente escluso che esso appellante, essendo in possesso di entrambi i requisiti richiesti dall'art. 18 cit., dovesse essere iscritto d'ufficio alla Gestione separata. In ogni caso, l'Inps non aveva considerato che i requisiti suddetti sono previsti alternativamente, cosicché le censure formulate dall'Istituto – incentrate esclusivamente sul requisito del versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 del decreto legge cit. – non valevano a scalfire la statuizione impugnata.

All'udienza del 23 ottobre 2015 il Difensore dell'Inps, preso atto delle osservazioni formulate dall'appellato, precisava di voler intervenire nel giudizio per conto di S.C.C.I. s.p.a. aderendo alle conclusioni formulate dall'Istituto con il ricorso in appello. Preso atto di ciò, ed ascoltate le conclusioni delle parti, questa Corte emetteva l'allegato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva innanzitutto che l'Inps, costituendosi anche per conto di S.C.C.I. s.p.a., ha sanato ogni eventuale vizio del contraddittorio; non risulta peraltro provato che il credito in questione fosse compreso tra quelli ceduti a S.C.C.I. s.p.a.

Nel merito, l'appello va rigettato.



A norma dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, "a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426". Con l'art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, il legislatore ha poi chiarito che "l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti ...".

Ritiene questa Corte che l'interpretazione della disciplina di riferimento imposta dall'art. 18, comma 12, del decreto legge citato induca a disattendere la prospettazione dell'Istituto appellante. Nell'indicare in via tassativa (attraverso l'uso dell'avverbio "esclusivamente") quali siano i soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione separata, il legislatore ha fatto riferimento ad ipotesi diverse da quella oggetto di causa. Infatti l'odierno appellato svolge un'attività libero professionale il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un apposito albo professionale ed, in relazione a tale attività, è soggetto al versamento contributivo in favore ad un ente di diritto privato (Inarcassa) compreso tra quelli di cui al comma 11 del predetto art. 18.

Orbene, mentre sul primo requisito *nulla quaestio*, sul secondo l'Inps ha formulato delle obiezioni osservando che l'Acciai, stante la concomitante attività di lavoro subordinato, era soggetto unicamente al pagamento del contributo integrativo, e che per tale ragione non avrebbe potuto usufruire di una vera e propria posizione pensionistica. L'Inps ha inoltre rilevato che il contributo integrativo viene calcolato sul volume d'affari utile ai fini IVA e non sui redditi prodotti, ed ha richiamato l'art. 6 del

D.M. n. 281/1996 che, nel dare esecuzione all'art. 2 della legge n. 335/1995, ha *statuito che "non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto [cioè: la contribuzione nella gestione separata] i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria"*. Secondo la prospettazione dell'appellante, dunque, l'odierno appellato non sarebbe esonerato dall'obbligo di iscrizione nella gestione separata, giacché i suoi redditi (quale libero professionista) non sono assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Questa Corte territoriale, pur consapevole della controvertibilità della questione, ritiene che la prospettazione dell'Istituto vada disattesa, dovendosi preferire un'interpretazione quanto più aderente al tenore letterale dell'art. 18, comma 12, del succitato decreto legge n. 98/2011; norma emanata dal legislatore proprio allo scopo di dirimere i contrasti e le incertezze ermeneutiche sull'individuazione dei soggetti esclusi dall'obbligo di iscrizione nella gestione separata.

Partendo da tale premessa si rileva che la norma di interpretazione autentica fa riferimento unicamente alle *"attività"* soggette al versamento contributivo ad un ente di diritto privato di cui all'art. 11 e non prevede, invece, che il pagamento della contribuzione debba essere parametrato ai redditi percepiti. Detta norma, inoltre, nel menzionare il *"versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti"*, utilizza una locuzione (*"versamento contributivo"*) idonea a ricomprendere i vari tipi di contribuzione. Deve dunque ritenersi che il legislatore non abbia voluto distinguere tra i vari tipi di versamenti contributivi ma si sia riferito a tutti i suddetti versamenti in modo indifferenziato, con l'unica specificazione che deve trattarsi di quelli previsti dagli statuti e dagli ordinamenti delle varie casse professionali. Conclusivamente, dunque, l'utilizzo dell'ampia locuzione *"versamento contributivo"*, nell'ambito di una norma interpretativa destinata a dirimere le incertezze nell'applicazione della disciplina di riferimento, non può ritenersi casuale bensì riconducibile alla volontà di comprendere tutti i vari tipi di contribuzione previsti dai vari statuti e ordinamenti delle Casse. Né osta all'interpretazione suddetta il tenore letterale dell'art. 6 del D.M. n. 281/1996 (secondo cui *"non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria"*), trattandosi di una norma che si limita a riaffermare, anche in relazione alla gestione separata, il principio generale del divieto di doppia contribuzione. Circa il senso della parola *"ovvero"* (utilizzata nell'ambito



dell'art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98/2011 cit.) questa Corte, discostandosi dall'interpretazione fornita dal giudice di primo grado, ritiene che il legislatore abbia inteso statuire che devono essere iscritti alla gestione separata coloro i quali non sono iscritti agli albi professionali nonché coloro che, se iscritti, non svolgono attività per le quali è previsto il pagamento di contribuzione agli enti privatizzati di cui all'art. 11.

Orbene, nel caso in esame risulta pacificamente che l'odierno appellato svolge un'attività per la quale è prevista l'iscrizione ad un apposito albo; attività in relazione alla quale è previsto un versamento contributivo (il c.d. contributo integrativo) in favore di Inarcassa. Ed è altrettanto pacifico che il pagamento di detto contributo sia sufficiente ad assolvere gli obblighi del professionista nei confronti della predetta Cassa.

Consegue da quanto sin qui esposto che l'appello va rigettato, con condanna dell'Istituto appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del secondo grado, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

Deve, infine, darsi atto che sussistono i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.

Condanna l'Inps alla rifusione, in favore di Acciai Enrico, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 1.860,00 oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA.

Dichiara la sussistenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'Inps.


Genova, 23 ottobre 2015.

Il Consigliere est.




(Dott.ssa Paola Ponassi)

Il Presidente



(Dott. Alvaro Vigotti)

La minuta della presente sentenza è stata depositata in Cancelleria il 28/12/2015



CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione IV Lavoro

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2015

